



COMUNE DI FUCECCHIO

(Provincia di Firenze)



Settore n. 4
ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Edilizia

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n° 224
(Legge 28 Febbraio 1985 n. 47, art. 18)

IL DIRIGENTE

Vista la domanda presentata dal Sig. **geom. PIAMPIANI ALESSANDRO**, registrata al protocollo generale di questo Comune al n. **30345** del **18/11/2003** con la quale viene richiesto il certificato di destinazione urbanistica del terreno rappresentato al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Fucecchio, nel foglio di mappa **66** dalle particelle **159, 161, 197, 325, 326, 390, 397, 407, 411, 414, 416, 418, 425, 427, 429, 431, 434 e 437;**

Visto il Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 175 del 2 marzo 1998, in vigore dal 1° aprile 1998;

CERTIFICA

che la destinazione urbanistica del terreno sopra descritto è la seguente:

ZONA "D14" PER DEPOSITO DI INERTI.

Vincoli: --


Si rilascia il presente certificato, ai sensi dell'art. 30 del T.U. in materia edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 308 e successive modificazioni ed integrazioni, composto da n. 1 foglio comprensivo di estratto di mappa, nonchè estratto dalle N.T.A.

Fucecchio, 19/11/2003.

L'istruttore Tecnico
(Geom. Nario Soldani)



Il Dirigente
(Arch. Antonio Cominello)



Foglio N. 8

PROV. PISA

ESTRATTO DI MAPPA - 1:2000
COMUNE DI FUCECCHIO
FOGLIO 66



L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Nario GOLDANI

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nario Goldani', is written over the printed name.

Art. 57 - Aree di deposito di inerti (D 14)**1. Caratteristiche prevalenti**

Sono aree di nuovo impianto destinate al deposito e trattamento di inerti.

2. Destinazioni d'uso previste

In queste zone sono ammesse esclusivamente attività di deposito e di trattamento inerti e di confezionamento di calcestruzzo, ivi comprese le funzioni di servizio ad esse strettamente connesse (uffici, servizi per il personale, depositi, ecc.).

3. Modalità di intervento

In queste zone il P.R.G. si attua per intervento preventivo mediante Piani per insediamenti produttivi, ai sensi della L. 22.10.1971 n° 865 o piani di lottizzazione convenzionata di iniziativa privata o di P.I.O.d.C., e deve essere garantito il rispetto delle seguenti limitazioni e prescrizioni:

- la superficie coperta di ogni lotto, destinata ad edifici di servizio strettamente connessi all'attività produttiva (uffici, servizi per il personale, depositi, ecc.) non può superare la quota del 2,5% della superficie fondiaria.
- l'altezza massima dei suddetti corpi di fabbrica non può superare i 5 ml., esclusi i volumi tecnici che per comprovate necessità tecnologiche debbono superarla;
- la distanza minima dei fabbricati di nuova costruzione tra loro, dai confini di proprietà e dal bordo stradale non può essere inferiore a ml. 10,00;
- nella redazione dei Piani preventivi vanno rispettate le prescrizioni relative alla viabilità generale, alle aree di parcheggio ed alle fasce alberate contenute negli elaborati cartografici di piano in scala 1/2.000.

